

LE MODIFICHE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Con la conversione del D.L. 38/2026, avvenuta ad opera della L. 88 del 22 maggio 2026, sono state apportate alcune modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale contenuto nel D.Lgs. 13/2024.

Rispetto alle prime ipotesi dove erano state paventate molte correzioni, nella versione definitiva sono state introdotte solo 3 modifiche che di seguito si andranno brevemente a commentare; dette modifiche sono contenute negli articoli 7 e 7-bis del D.L. 38/2026 appunto modificati/introdotti in sede di conversione.

I limiti massimi di incremento alla proposta

Con l'adesione al concordato preventivo il contribuente accetta di pagare imposte, per il biennio concordato, sulla base di un reddito predeterminato (lo stesso accade anche per l'IRAP, concordando il valore della produzione); tale reddito predeterminato è solitamente un importo superiore rispetto a quello dichiarato nell'anno di riferimento (per il biennio 2026-2027 l'anno di riferimento è il 2025).

Per evitare che a soggetti che già dichiarano redditi molto elevati possano essere richiesti forti incrementi del reddito concordato, lo scorso anno venne posto un tetto alla proposta per i soggetti che presentavano risultati ISA particolarmente elevati. In particolare, venne previsto che la proposta non può eccedere il reddito dichiarato rettificato, secondo le seguenti misure (facendo riferimento ai risultati ISA dell'anno di riferimento):

- 10% con punteggio ISA pari a 10;
- 15% con punteggio ISA compreso tra 9 e 10;
- 25% con punteggio ISA superiore a 8, ma inferiore a 9.

Se la proposta formulata considerando queste limitazioni è inferiore ai valori di riferimento settoriali previsti dalla metodologia di calcolo del CPB, le limitazioni stesse non trovano applicazione.

Questa norma viene integrata con l'introduzione di ulteriori limitazioni ai valori proposti anche in favore di soggetti con minore punteggio ISA. In particolare, gli incrementi sono limitati al:

- 30% con punteggio ISA pari o superiore a 6, ma inferiore a 8;
- 35% con punteggio ISA pari o superiore a 1, ma inferiore a 6.

A partire da quest'anno, pertanto, potrebbe risultare maggiormente conveniente aderire al concordato anche per soggetti che presentano situazioni meno spumeggianti.

Iperammortamento e concordato

Il reddito concordato deve essere conguagliato di alcune componenti specifiche previste dalla norma di riferimento. Come precisato dall'Agenzia delle Entrate si tratta di una elencazione tassativa.

In particolare, per i professionisti tali componenti sono le seguenti:

- plusvalenze e minusvalenze;
- redditi o quote di redditi derivanti da partecipazioni in società di persone o associazioni professionali;
- corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all'attività artistica o professionale;
- maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell'articolo 4, D.Lgs. 216/2023.

Analogamente, tale conguaglio riguarda anche le imprese, facendo riferimento a questa elencazione, altrettanto tassativa:

- plusvalenze realizzate;
- sopravvenienze attive;
- minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti;
- utili o perdite da partecipazione in società, associazioni, enti o GEIE;
- maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell'articolo 4, D.Lgs. 216/2023;
- maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria spettanti di cui all'articolo 1, comma 427 – 436, L. 199/25.

Tale ultima componente (appunto l'iperammortamento) è stata recentemente introdotta dal DL 38/26 e riguarderà i periodi d'imposta dal 2026 in avanti.

Termine per l'opzione

È stato prorogato il termine di adesione al concordato per il biennio 2026-2027, facendolo coincidere con il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2025: rispetto al termine ordinario per l'opzione, fissato al 30 settembre, per quest'anno l'opzione è possibile fino al 31 ottobre 2026. Per i soggetti con periodo d'imposta non solare, l'opzione può essere esercitata entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Termine per la disponibilità del software

Un'ulteriore modifica riguarda la proroga del termine per il rilascio del software necessario all'elaborazione degli ISA e del concordato, sanando il ritardo con il quale detto software è stato rilasciato. Viene, infatti, confermato il differimento dal 15 aprile al 15 maggio del termine per il rilascio del software applicativo per il 2026.